



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di catering di ristorazione di n. 3 buffet con *light lunch* per 3 eventi presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, e nello specifico: I evento: 4 febbraio 2022 (12.30/13.00); II evento: 16 marzo 2022 (12.30/13.00); III evento: data ed orario ancora da definire.

Importo complessivo massimo a misura di: € 3.350,00 più IVA (10%). Calcolato su una presenza di un numero di ospiti complessivi massimi per i tre eventi cumulativamente considerati di un totale di 90 persone.

Costo pro capite è di € 37,22 + IVA. **Pari ad un importo lordo massimo di € 3.685,00** già comprensivo di ogni onere e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

Durata del servizio: puntuale per le date indicate

Approvazione ufficio contabilità in data: 31.01.2022

SMART CIG: Z193500D26

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

VISTA l'esigenza di organizzare tre eventi legati alla promozione e comunicazione istituzionale presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, di cui due previsti per i giorni 4 febbraio 2022 (12.30/13.00) e 16 marzo 2022 (12.30/13.00), ed un terzo evento in data ed orario successivo dell'anno 2022 al momento ancora da definire;

VISTA la necessità di offrire agli invitati istituzionali selezionati, un momento di ristoro e di convivialità da svolgersi mediante uno specifico Servizio di Catering;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi per gli eventi citati, di un fornitore dotato della necessaria professionalità ed esperienza nel settore specifico, anche in termini di salubrità, sicurezza ed igiene alimentare;

VISTA la negativa preventiva ricognizione di differenti servizi già in essere presso l'Ente ovvero presso il MIC, riferibili al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, negli esatti termini individuati;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici”;

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici

istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che l'importo complessivo di cui al presente affidamento non supera la soglia prevista dalla legge di € 5.000,00, pertanto comportando la non obbligatorietà di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici succitati;

VISTO il preventivo ricevuto prot. MIC|MIC_MU-MIRA_UO7|31/01/2022|0000281-A da parte della società FISH Academy Srl, P.IVA e C.F.: 01288130329, con sede legale in Via della Raffineria 7/A 34138, Trieste (TS), e sede operativa in Riva Tommaso Gulli 1 34123, Trieste (TS), PEO: info@fishacademy.it e con PEC: fishacademy@legalmail.it;

CONSIDERATO che l'offerta citata, in relazione alla tipologia del servizio offerto risponde alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO che il profilo aziendale della società citata risulta in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi;

CONSTATATA la congruità del prezzo, in rapporto ai servizi necessitati, così come indicati nell'offerta presentata tramite email a seguito di idonea indagine, svolta anche per le vie brevi;

RITENUTO di affidare il servizio illustrato alla società FISH Academy Srl, con P.IVA e C.F.: 01288130329, e sede legale in Via della Raffineria 7/A 34138, Trieste (TS), come sopra anagrafata;

TENUTO CONTO relativamente all'affidamento del servizio citato, dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

VERIFICATA la regolarità del Durc on line, di cui al prot. MIC|MIC_MU-MIRA_UO7|31/01/2022|0000283-A del Musero Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO E CONSIDERATO il Decreto del Ministero della Cultura prot. DG-MU|17/01/2022|DECRETO 38, che ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, e per gli effetti, ha autorizzato l'Ente museale fino al 30 aprile 2022 a gestire il bilancio deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente per un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fatte salve le spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.;

ACCERTATA previamente la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio, al Capitolo di Spesa: «**1.2.1.065 - Manifestazioni culturali**» per l'Esercizio Finanziario 2022, per un ammontare complessivo massimo a misura di € **3.350,00** più IVA (10%), calcolato su una presenza di un numero di ospiti complessivi massimi per i tre eventi cumulativamente considerati di un totale di 90 persone (con costo pro capite è di € 37,22 + IVA), **pari ad un importo lordo di € 3.685,00** già comprensivo di ogni onere e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTA la non obbligatorietà di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per i servizi oggetto del presente affidamento;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AFFIDARE direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla società denominata FISH Academy Srl, P.IVA e C.F.: 01288130329, con sede legale in Via della Raffineria 7/A 34138, Trieste (TS), e sede operativa in Riva Tommaso Gulli 1 34123, Trieste (TS), PEO: info@fishacademy.it e con PEC:

fishacademy@legalmail.it, il servizio di catering di ristorazione di n. 3 buffet con *light lunch* per 3 eventi presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, e nello specifico: I evento: 4 febbraio 2022 (12.30/13.00); II evento: 16 marzo 2022 (12.30/13.00); III evento: data ed orario ancora da definire, come meglio specificato nel dettaglio nel richiamato preventivo registrato al prot. MIC|MIC_MU-MIRA_UO7|31/01/2022|0000281-A del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

3. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Andreina Contessa, (mail: mu-mira@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario dr.ssa Marta Nardin (marta.nardin@beniculturali.it);

4. DI IMPEGNARE per gli effetti l'importo complessivo massimo a misura di € **3.350,00** più IVA (10%), calcolato su una presenza di un numero di ospiti complessivi massimi per i tre eventi cumulativamente considerati di un totale di 90 persone (con costo pro capite è di € 37,22 + IVA), **pari ad un importo lordo di € 3.685,00** già comprensivo di ogni onere e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili. Tale importo, ai sensi del DPR 97/2003 e s.m.i. verrà impegnato sul Capitolo di Spesa: «**1.2.1.065 - Manifestazioni culturali**», a carico dell'**Esercizio Finanziario 2022**, nel rispetto del richiamato Decreto del Ministero della Cultura prot. DG-MU|17/01/2022|DECRETO 38;

5. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

6. DI AVER ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. DI DARE ATTO di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

8. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;

9. DI PROCEDERE all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;

10. CHE ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;

11. CHE il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.